RIENTRANO IN AULA I CONSIGLIERI TONTI, FILIPPINI ED ESCONO I CONSIGLIERI GAUDENZI E DEL CORSO. I PRESENTI SONO 12.

ASSESSORE PIVA: Questa è una fusione di Asset - come avevano accennato prima - Qui abbiamo una piccolissima partecipazione di 500 Euro circa cioè un milione di vecchie lire. Le società di Asset riminesi si fondono, hanno già deliberato tutto, dobbiamo fare anche noi questo atto per ottemperare a quanto previstoi dalla legge. Quindi lo propongo per il voto così com'è.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

Che Amir s.p.a., società partecipata dal Comune di Cattolica che detiene una quota pari al 0,0016% del capitale sociale è stata costituita ai sensi dell'allora vigente art.22,terzo comma lett.e della Legge 8/06/1990 n.142 per l'espletamento dei servizi afferenti il ciclo idrico integrato ed è attualmente proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentale all'esercizio del servizio pubblico del ciclo idrico integrato quali risultano dallo scorporo in Hera s.p.a. del ramo di azienda, attuato in ottemperanza del disposto di cui all'art.35, nono comma della Legge 28/12/2001 n.448, che esplicava il predetto servizio pubblico;

che Amia Asset s.p.a., società partecipata dal Comune di Cattolica che detiene una quota pari al 5,8095% del capitale sociale è stata costituita ai sensi dell'allora vigente art.22, terzo comma lettera e) della Legge 8/06/1990 n.142 per l'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti ed è attualmente proprietaria di alcuni immobili quali risultano dallo scorporo in Hera s.p.a.del ramo di azienda, attuato in ottemperanza del disposto di cui all'art.35, nono comma della Legge 28/12/2001 n.448, che esplicava il predetto servizio pubblico;

che Rimini Valmarecchia s.p.a., è società riveniente dalla trasformazione in società per azioni del Consorzio per il Risanamento della Vallata del Fiume Marecchia la cui azienda, composta dell'impianto di depurazione e delle condotte adduttrici. è stata affittata ad Hera s.p.a.:

che il contesto normativo di riferimento dei servizi pubblici locali è rappresentato dall'art.113 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 come modificato dall'art.35 della Legge 28/12/2001 n.448 e in particolare per quanto attiene il servizio pubblico idrico integrato e il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani dalla Legge 5/01/1994 n.36, dalla Legge 5/02/1997 n.22 e dalla Legge Regionale E.R.6/09/1999 n.25;

che l'art.35, nono comma della Legge 28/12/2001 n.448 nell'imporre lo scorporo della gestione del servizio all'utenza dalla proprietà delle reti,degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali per l'esercizio del servizio ha previsto che tali asset potessero essere conferiti in società a maggioranza pubblica incedibile così come disciplinate dall'art.113,comma tredici del D.Lgs.18/08/2000 n.267 (c.d.società degli asset);

che ai sensi dell'art.8 bis della Legge Regionale 6/09/1999 n.25 la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio pubblico idrico integrato e del servizio pubblico di gestione dei rifiuti non può essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi;

Valutato

che a seguito dell'entrata in vigore dell'art.35 della Legge 28/12/2001 n.448 il settore dei servizi pubblici locali è stato oggetto di una profonda riorganizzazione che dovrà consentire all'utenza di usufruire di servizi qualitativamente migliori favorendo al contempo il raggiungimento di economie di scala da parte delle Pubbliche

Amministrazioni;

che l'operazione di fusione per incorporazione di Amia Asset s.p.a.e Rimini Valmarecchia s.p.a. in Amir s.p.a. scaturisce dal processo di riorganizzazione dei servizi pubblici locali già cominciato con l'operazione di scissione e trasferimento in Hera s.p.a. dei rami di azienda di Amir s.p.a. e di Amia s.p.a. che esplicavano rispettivamente i servizi all'utenza del ciclo idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani,operazione dalla quale sono rimaste in vita Amir s.p.a.e Amia Asset s.p.a., società di cui all'art.113,comma tredici del D.Lgs.18/08/2000 n.267, proprietarie delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali (c.d.asset);

che all'operazione di scissione in Hera di cui in appresso è seguita la trasformazione in società per azioni del Consorzio per il Risanamento della Vallata del Fiume Marecchia, che ha assunto la denominazione di "Rimini Valmarecchia Spa";

che l'art.2, primo comma della Legge Regionale 6/09/1999 n.25 con l'intento di suddividere il territorio regionale al fine di disciplinare in modo organico il sistema di governo e di disciplinare la gestione del servizio pubblico idrico integrato e del servizio pubblico di gestione dei rifiuti orientandole verso criteri di efficienza, efficacia ed economicità individua nove ambiti territoriali ottimali, l'ultimo dei quali è appunto coincidente con il territorio della Provincia di Rimini (c.d.ATO n.9 di Rimini);

che a seguito delle operazioni inerenti il servizio pubblico idrico e il servizio pubblico di gestione dei rifiuti di cui sopra sono presenti nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Rimini quattro società che sono unicamente proprietarie delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali per l'espletamento dei servizi pubblici locali (c.d. società degli asset);

Ciò premesso

gli organi amministrativi delle società Amir s.p.a., Amia s.p.a.e Rimini Valmarecchia s.p.a., perseguendo obiettivi strategici volti al conseguimento di economie gestionali intendono procedere all'aggregazioni di tali società degli asset sulla base delle seguenti considerazioni:

- per un principio di snellezza amministrativa e quindi per evitare il proliferare di soggetti che svolgono le medesime attività nel medesimo bacino territoriale;
- per motivi di economicità di gestione al fine di abbattere tutti i costi fissi;
- per realizzare economie di scala nell'attività di amministrazione del patrimonio;
- per creare massa critica, e quindi indirettamente sempre economie di scale, per attività di operazioni di finanza innovativa;

Considerato

Che la perizia redatta dall'esperto nominato ex art.115, terzo comma D.Lgs.18/08/2000 n.267 al fine di determinare l'effettivo valore patrimoniale conferito in sede di trasformazione del Consorzio per il Risanamento della Vallata del Fiume Marecchia in società per azioni ha comportato una rettifica di trasformazione che ha ridotto il patrimonio netto contabile della Rimini Valmarecchia s.p.a. di Euro 12.704.774,00 ponendo dubbi sulla deducibilità fiscale della componente negativa di reddito derivante dalla rettifica;

che la valutazione di Rimini Valmarecchia s.p.a., e quindi i rapporti di cambio delle società che partecipano alla fusione, sono condizionati dalla risposta positiva o negativa che l'Agenzia delle Entrate fornirà all'istanza di Interpello congiuntamente presentata da Amir s.p.a., Amia Asset s.p.a. e Rimini Valmarecchia s.p.a. in merito alla predetta deducibilità fiscale;

che in particolare, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate risponderà positivamente all'Interpello confermando la deducibilità fiscale della predetta rettifica patrimoniale il valore di Rimini Valmarecchia s.p.a. sarà maggiore, viceversa si avrà un risultato contrario, ovvero una minor valutazione di Rimini Valmarecchia s.p.a.;

che in mancanza della risposta dell'Agenzia al momento della redazione del progetto di fusione i consigli di amministrazione, d'intesa tra loro, hanno ipotizzato due rapporti di cambio in ragione del verificarsi dell'una o dell'altra risposta, in particolare:

ipotesi n.1: in caso di risposta positiva dell'Agenzia delle Entrate i rapporti di cambio saranno così fissati

numero 1,899566 azioni ordinarie di Amir s.p.a. del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna,ogni numero 1 (uno) azione ordinaria di Amia Asset s.p.a. del valore nominale di Euro 1;

numero 3,52265341813 azioni di Amir s.p.a. del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, ogni numero 1 (uno) azione ordinaria di Rimini Valmarecchia s.p.a. del valore nominale di Euro 1.

iptesi n.2: in caso di risposta negativa dell'Agenzia delle Entrate i rapporti di concambio saranno così fissati:

numero 1,899566 azioni ordinarie di Amir s.p.a. del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna,ogni numero 1 (uno) azione ordinaria di Amia Asset s.p.a. del valore nominale di Euro 1;

numero 3,4108308426 azioni di Amir s.p.a. del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, ogni numero 1 (uno) azione ordinaria di Rimini Valmarecchia s.p.a. del valore nominale di Euro 1.

che nel caso in cui alla data nella quale le assemblee straordinarie delle società interessate alla fusione saranno chiamate ad approvare il progetto di fusione, l'Agenzie delle Entrate, avvalendosi della previsione che permette la deroga dei termini perentori di cui all'art.4, comma 4 del D.M. 209/2001, non avesse comunicato la risposta, in considerazione della soluzione offerta dall'amministrazione finanziaria in casi analoghi a quella in oggetto (Risoluzione n.153/e del 5/10/2001, si riterrà verificata l'ipotesi n.1 ma in questo caso, l'esecuzione della fusione verrà condizionata e subordinata all'avvenuta comunicazione della risposta positiva all'interpello.

Rilevato

Che Amir s.p.a. quale società incorporante subentrerà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2504 bis c.c. nei rapporti attivi e passivi delle società estinte Amia Asset s.p.a. e Rimini Valmarecchia s.p.a. assumendone i diritti e gli obblighi tutti.

Visto

L'unitario progetto di fusione redatto, ai sensi dell'art.2501 bis c.c., dagli organi amministrativi di Amir s.p.a., Amia Asset s.p.a. e Rimini Valmarecchia s.p.a. allegato sub.1;

le relazioni al progetto di fusione redatte, ai sensi dell'art.2501 quater c.c., dagli organi amministrativi delle tre suddette società ed allegate rispettivamente sub.2,3,e 4;

la relazione di congruità sulla determinazione dei rapporti di cambio redatta, ai sensi dell'art.2501 quinquies c.c., dall'esperto comune nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini, allegata sub.le situazioni patrimoniali al 31.12.2002 delle suddette tre società, redatte, ai sensi dell'art.2501 ter c.c.,dai rispettivi organi amministrativi, rappresentate dai bilanci d'esercizio chiusi a tale data, ed allegate sub.6,7,e 8;

le due tabelle indicative della nuova compagine sociale di Amir s.p.a.al termine dell'operazione di fusione per incorporazione di Amia Asset s.p.a. e di Rimini Valmarecchia s.p.a., con annotazione, a seconda della risposta di cui in appresso dell'Agenzia dell'Entrate, del numero di azioni e della partecipazione in percentuale al capitale sociale di tutti gli azionisti, dalla quale risulta che il Comune di Cattolica avrebbe nella prima ipotesi n. 110.749 azioni rappresentanti il 0,22582% del capitale sociale, nella seconda ipotesi n.110.749 azioni rappresentanti il 0,22911% del capitale sociale allegate sub.9 e 10. (Inserire i valori in base alle tabelline allegate).

Visto infine

L'art.35 della Legge 28/12/2001 n.448;

la Legge 5/01/1994 n.36,

la Legge 5/02/1997 n.22

la Legge Regionale E.R. 6/09/1999 n.25;

gli artt.2501 e seguenti c.c. che regolano la fusione di società;

l'art.42 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 che regola le competenze del Consiglio Comunale in tema di indirizzo e le competenze specifiche per gli atti fondamentali;

l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che regola le competenze dei dirigenti circa i compiti di attuazione degli atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 10 e 2 contrari (Di Giacomi e Tonti di Rifondazione Comunista), espressi in forma palese da 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare la fusione fra le le società Amir s.p.a., Amia Asset s.p.a. e Rimini Valmarecchia s.p.a. sulla base del progetto di fusione redatto ai sensi dell'art.2501 bis del codice civile dai rispettivi organi amministrativi, allegato sub.1 quale parte integrante della presente deliberazione, deliberando in particolare di approvare :

i due rapporti di cambio delle azioni, la cui duplice

previsione si è resa necessaria in attesa della risposta all'Interpello congiuntamente presentato dalle tre società in merito alla deducibilità fiscale della rettifica patrimoniale del valore di Rimini Valmarecchia s.p.a., rettifica patrimoniale dovuta alla perizia redatta dall'esperto nominato ex art. 115, terzo comma D.Lgs. 18/08/2000 n.267 al fine di determinare l'effettivo valore patrimoniale conferito in sede di trasformazione del Consorzio per il Risanamento della Vallata del Fiume Marecchia in società per azioni:

in caso di risposta positiva che conferma la deducibilità fiscale della predetta rettifica patrimoniale i rapporti di cambio saranno così fissati:

numeero 1,899566 azioni ordinarie di Amir s.p.a. del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, ogni numero 1 (uno) azione ordinaria di Amia Asset s.p.a. del valore nominale di Euro 1; numero 3,52265341813 azioni di Amir s.p.a. del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, ogni numero 1 (uno) azione ordinaria di Rimini Valmarecchia s.p.a. del valore nominale di Euro 1; sarà maggiore, viceversa

si avrà un risultato contrario, ovvero una minor valutazione di Rimini Valmarecchia s.p.a.;

in caso di risposta negativa i rapporti di cambio saranno così fissati:

numero 1,899566 azioni ordinarie di Amir s.p.a. del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, ogni numero 1 (uno) azione ordinaria di Amia Asset s.p.a. del valore nominale di Euro 1:

numero 3,4108308426 azioni di Amir s.p.a. del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, ogni numero 1 (uno) azione ordinaria di Rimini Valmarecchia s.p.a. del valore nominale di Euro 1.

nel caso in cui alla data nella quale le assemblee straordinarie delle società interessate alla fusione saranno chiamate ad approvare il progetto di fusione, l'Agenzie delle Entrate, avvalendosi della previsione che permette la deroga dei termini perentori di cui all'art. 4, comma 4 del D.M. 209/2001, non avesse comunicato la risposta, in considerazione della soluzione offerta dall'amministrazione finanziaria in casi analoghi a quella in oggetto (Risoluzione n. 153/E del 5/10/2001, si riterrà verificata l'ipotesi n.1, ma, in questo caso, l'esecuzione della fusione verrà condizionata e subordinata all'avvenuta comunicazione della risposta positiva all'interpello.

le tabelle allegate sub 9) e 10) contenenti le azioni spettanti al Comune per effetto dell'operazione di fusione nelle due diverse ipotesi.

lo statuto della società incorporante, che manterrà la denominazione di "Amir s.p.a." e avrà sede legale in Rimini, così come allegato al progetto di fusione.

2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad intervenire votando positivamente nelle assemblee delle società partecipate nelle quali si assumeranno le deliberazioni che daranno luogo alla fusione tra le società Amir s.p.a. Amia Asset s.p.a. e Rimini Valmarecchia s.p.a. conferendogli ogni più ampio potere per deliberare in tale sede ogni determinazione ritenuta necessaria ed opportuna all'attuazione dell'operazione di fusione.

Il Consiglio Comunale considerata la necessità del rispetto dei tempi di attuazione delle formalità previste dal codice civile

Con voti favorevoli n. 10 e 2 contrari (Di Giacomi e Tonti di Rifondazione Comunista), espressi in forma palese da 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 DEL D.LGS. 267/2000.

Elenco allegati:

- 1)Progetto di fusione redatto dagli organi amministrativi di Amir s.p.a., Amia Asset s.p.a. e Rimini Valmarecchia s.p.a.;
- Relazione al progetto di fusione redatta dal consiglio di amministrazione di Amir Spa
- 3)Relazione al progetto di fusione redatta dall'Amministratore Unico di Amia Asset s.p.a.
- 4)Relazione al progetto di fusione redatta dal consiglio di

amministrazione di Rimini Valmarecchia s.p.a. 5)Relazione di congruità sulla determinazione dei

rapporti di cambio

redatta, ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c., dall'esperto comune nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini;

6)Situazione patrimoniale al 31/12/2002 di Amir s.p.a. redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2501 ter,

rappresentata dal bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2002; 7)Situazione patrimoniale al 31/12/2002 di Amia

Asset s.p.a. redatta

dall'amministratore unico ai sensi dell'art. 2501 ter, rappresentata dal bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2002;

8)Situazione patrimoniale al 31/12/2002 di Rimini Valmarecchia s.p.a. redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2501 ter, rappresentata dal bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2002.

9/10)Tabelle contenenti le azioni spettanti dopo l'operazione di fusione nelle due diverse ipotesi.

DEL29314 ASD-DEL - ATTO C.C. N. 58 DEL 13.10.2003 - Pag. n.
